



COMUNE DI SASSARI

SETTORE POLITICHE, SERVIZI E COESIONE SOCIALE

**PROGETTO DI SERVIZIO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MEDIAZIONE FAMILIARE**

CIG 88448633D9

**ELENCO DOCUMENTI CONTENUTI NEL PROGETTO DI SERVIZIO REDATTO AI SENSI
DELL'ART. 23, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/2016:**

1. Relazione tecnico illustrativa
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008
3. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
5. Capitolato Speciale d'appalto

1. Relazione tecnico illustrativa

La Giunta Regionale con deliberazioni n. 46/3 del 03/10/2017 e n. 24/16 del 08/05/2020 ha voluto riconoscere il valore degli interventi di mediazione realizzati in questi anni all'interno delle comunità locali dai due Uffici di Sassari e Cagliari, nell'ambito della mediazione penale e civile, intervenendo in maniera significativa e costruttiva anche sui conflitti di natura familiare e sociale.

Le attività realizzate in questo lungo periodo hanno fatto registrare importanti ricadute in termini di riduzione e superamento dei conflitti, di maggior benessere e miglioramento della qualità della vita delle persone che hanno potuto usufruire di questi interventi, con conseguenti benefici in favore delle popolazioni di riferimento nella ricostruzione del tessuto sociale lacerato dal conflitto con conseguente crescita del senso di sicurezza.

In una società sempre più complessa, che deve trovare nuovi equilibri nei mutamenti degli schemi sociali, la mediazione ha rappresentato lo strumento che ha consentito ai soggetti di comunicare e decidere su ciò che riguarda la propria vita (contesto scolastico – lavorativo – di quartiere).

Gli Uffici di Cagliari e Sassari si sono rivelati un prezioso strumento a disposizione delle Autorità giudiziarie e dei Servizi minorili della giustizia, sia nell'ambito dei procedimenti civili a tutela dei minori, sia nell'ambito dei procedimenti penali a carico di imputati minorenni.

Con queste motivazioni la Giunta Regionale, stante la chiusura di questi Uffici, ha ritenuto importante la prosecuzione di tali interventi impegnandosi personalmente a rafforzare la collaborazione tra la Regione stessa, i Servizi della giustizia e gli Enti Locali, per valorizzare e dare continuità all'esperienza positiva condotta in questi anni promuovendo lo sviluppo di nuovi interventi nell'ambito della mediazione familiare, penale e della giustizia riparativa.

Tale collaborazione è stata sancita attraverso la stipula di due protocolli di intesa, tra la Regione Sardegna e il Comune di Sassari, per la prosecuzione delle attività di cui in premessa.

La mediazione familiare: ieri

Il Centro per la Mediazione Pacifica dei Conflitti della Provincia di Sassari inizia la sua attività nel maggio del 1999, nell'ambito della rete di interventi (previsti dalla Legge 285/1997 art.4) a favore di famiglie e minori ai fini del superamento delle difficoltà relazionali.

Nei 18 anni di attività, il Centro per la Mediazione è stato gestito e finanziato interamente dalla Provincia di Sassari, per tutti gli interventi attuati nel territorio provinciale svolgendo la sua attività prevalentemente nella sede individuata dai Servizi Sociali della Provincia di Sassari.

Il Centro si è occupato di attivare interventi di mediazione familiare e penale nei casi inviati dal Tribunale Ordinario (nelle situazioni in cui si ravvisavano margini di riconciliazione il giudice invitano le coppie ad intraprendere un percorso di Mediazione), dal Tribunale per i Minorenni (al fine di favorire una migliore genitorialità), dai Servizi Sociali Territoriali, dall'Ufficio di Servizio Sociale per la giustizia minorile, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,

dagli avvocati e dalle persone che spontaneamente chiedevano di essere prese in carico, avendo avuto conoscenza del servizio da altri utenti.

La mediazione familiare: oggi

L'analisi dei dati del Servizio Sociale Professionale mette in rilievo un crescente numero di situazioni di disagio minorile legato alla separazione dei genitori e alle conseguenti dinamiche relazionali conflittuali non risolte.

Un numero elevato di richieste di presa in carico sono afferite al servizio su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria competente a seguito del manifestarsi di gravi condizioni di disagio relative ai minori coinvolti.

Un trend comunque in crescita ed un divario sempre più rilevante tra la manifestazione dei primi segnali di conflittualità e la presa in carico da parte dei servizi del territorio incidendo negativamente sulle possibilità di mediazione e contrastando con il concetto di “bigenitorialità” inteso come diritto del minore a continuare ad avere rapporti stabili e significativi con entrambi i genitori anche dopo la separazione.

Nel ciclo vitale della famiglia, la separazione è considerata un evento *non prevedibile*; con la fine della relazione e la conseguente disgregazione familiare, la coppia inevitabilmente non ritroverà più il proprio assetto precedente.

La Mediazione Familiare si rivolge alle coppie con figli, coniugate o non, che hanno deciso di separarsi o l'han già fatto da tempo, disponibili ad accantonare i conflitti e i contrasti connessi al loro fallimento come coppia-coniugale per focalizzare l'attenzione e le energie sull'interesse dei figli e quindi sulla coppia genitoriale.

L'attività di mediazione non sempre rappresenta la soluzione valida per ogni storia di conflittualità coniugale; prima della presa in carico è pertanto necessario stabilire se un caso di separazione può essere mediato e valutarne il grado di *mediabilità*.

Per riuscire in tale intento si rivela spesso utile e necessario un supporto esterno, da parte di soggetti terzi, rispetto alla coppia; questo esperto terzo ed imparziale si può ravvisare nella figura del Mediatore Familiare.

Considerata l'importanza rivestita dal Servizio di mediazione nel territorio locale in questi venti anni di attività, e alla luce dell'opportunità programmatica offerta dalle Delibere Regionali N. 46/3 del 03/10/2017 e N. 24/16 del 08/05/2020, è intenzione dell'Amministrazione Comunale, coerentemente agli indirizzi politici locali in tema di promozione delle Politiche Familiari e nello specifico sul sostegno alla genitorialità e sul benessere del nucleo, proseguire l'esperienza affidando il servizio di mediazione familiare ad un idoneo organismo del privato sociale.

2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008

Al momento della redazione del presente documento, per le attività oggetto d'appalto non si sono riscontrate interferenze tali da richiedere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto, in relazione ai possibili rischi dati da interferenze, in riferimento alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n° 3/2008, non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si dovesse verificare l'insorgenza di potenziali interferenze, il Committente si coordinerà e coopererà con la ditta aggiudicataria per ridurre i rischi, come disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Allo stato attuale, data l'insussistenza di rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi alla sicurezza, risultano essere pari a zero.

3. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

La spesa complessiva prevista per l'esecuzione del servizio in oggetto è pari a € 114.000,00, cifra che comprende:

- la spesa per gli operatori determinata sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale e di inserimento lavorativo, sottoscritto in data 28/03/2019;
- le spese generali e di allestimento del servizio calcolate in una percentuale pari al circa il 4% delle spese per gli operatori;
- il margine aziendale e gli oneri per la sicurezza aziendali stimati in una percentuale pari al circa il 3,5% delle spese per gli operatori;
- l'IVA, calcolata nella misura del 22% sull'importo a base di gara;
- il contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulla base dei valori stabiliti dalla medesima Autorità e nel tempo vigenti in relazione all'importo posto a base di gara.
- l'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/16, calcolato nel rispetto delle soglie determinate dal Regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 14/06/2019, pari all'80% sul 2% dell'importo a base di gara.

4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Il prospetto economico degli oneri complessivi previsti per il servizio è il seguente:

A.1	SPESE PER OPERATORI	85.540,00
A.2	SPESE GENERALI/ALLESTIMENTO	3.511,00
A.3	ONERI SICUREZZA AZIENDALE / MARGINE AZIENDALE (circa 3% di A.1+A.2)	3.000,00
A	IMPORTO A BASE DI GARA (A+B+C)	TOTALE € 92.051,00
B	IVA AL 22% su A	€ 20.251,22
C	CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
D	INCENTIVO EX ART. 113 C.2 D. LGS. 50/16 (80% su 2% di A)	€ 1.472,78
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C+D)	€ 114.000,00

Per un maggior dettaglio si specificano di seguito i costi presunti calcolati da questa Stazione Appaltante per gli operatori, per i quali si è ipotizzata un'equipe minima costituita da un coordinatore e un mediatore per un numero presunto di ore settimanali:

A.1 SPESE PER OPERATORI					
OPERATORI	COSTO/ ORA	ORE/ SETTIMANA	N. settimane	COSTO ANNUO OPERATORE	COSTO 2 ANNI TOTALE OPERATORI
n.1 Coordinatore	€ 21,59	10	52	€ 11.226,80	€ 22.453,60
n.1 Mediatore	€ 20,22	30	52	€ 31.543,20	€ 63.086,40
TOTALE					€ 85.540,00

5. Capitolato speciale di appalto

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO E DESTINATARI

ART. 2 DURATA

ART. 3 FINALITÀ E OBIETTIVI

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART.5 SEDE OPERATIVA

ART. 6 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 7 MONITORAGGIO E REPORT

ART.8 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

ART. 9 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

ART. 10 OBBLIGHI DEL PERSONALE

ART.11 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

ART. 12 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA DERIVANTI DALLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 13 ONERI DEL COMMITTENTE

ART.14 FORMAZIONE

ART. 15 RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SANITÀ, SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARIE

ART. 16 CONTROLLI

ART. 17 VOLONTARIATO E TIROCINI

ART. 18 INADEMPIENZE E PENALI

ART 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 ASSICURAZIONE

ART. 21 CAUZIONE

ART. 22 SUBAPPALTO

ART. 23 CORRISPETTIVO

ART. 24 CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'

ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

ART. 26 FORO COMPETENTE

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 28 NORME DI RINVIO

ART.29 CLAUSOLE VESSATORIE

ART. 1 OGGETTO E DESTINATARI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di mediazione familiare.

Il servizio è rivolto ai genitori, uniti in matrimonio o coppie di fatto, in conflitto, intenzionati a separarsi ovvero separati o divorziati, residenti nel distretto della Corte d'Appello di Sassari, con priorità ai residenti del Comune di Sassari. L'accesso è gratuito e rivolto in via prioritaria agli utenti inviati dal servizio sociale dell'Ente, secondariamente, dall'autorità giudiziaria e dai servizi socio-sanitari e, in ultima analisi, in caso di disponibilità oraria, alle richieste d'accesso da parte di privati cittadini.

ART.2 DURATA

Il servizio in oggetto avrà durata complessiva di 2 anni, decorrenti dalla data della stipula del contratto o, se espressamente previsto dallo stesso, della consegna del servizio.

Ai sensi dell'art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/16, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un periodo ulteriore di massimo due anni, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformemente al progetto elaborato dall'impresa affidataria.

L'Ente si riserva inoltre, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, comunque per un periodo non superiore a ulteriori quattro mesi, di procedere alla proroga tecnica del servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto per un importo ulteriore complessivo di € 18.717,04.

ART. 3 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il percorso di mediazione si prefigge, nei casi di separazione e divorzio, di riattivare i processi comunicativi e relazionali dei soggetti interessati, di rinforzare le responsabilità genitoriali, la relazione tra i genitori, il rapporto tra questi e i propri figli, offrendo ai soggetti una *tregua per pensarsi come genitori* e non solo come coniugi in conflitto.

Si tratta di una metodologia specifica di aiuto alla coppia che può essere utilizzata nelle varie fasi del processo di crisi:

- durante la presa di decisione;
- nella fase legale;
- nella fase post-sentenza;
- nella revisione dell'affidamento dei figli.

La mediazione familiare ha il merito di riproporre ai genitori un contesto non colpevolizzante in cui ritrovare la dimensione più naturale di gestione dei figli.

La mediazione svolge una vera e propria funzione regolativa: incentiva una forma di

autoeducazione, aiuta i coniugi a riappropriarsi della loro capacità di comunicazione, ormai repressa, fornisce alla coppia innovativi strumenti di lettura per l'analisi dei motivi del loro contrasto.

Si tratta, dunque, di un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari con l'ausilio di un terzo, il mediatore familiare, che opera affinché la coppia riacquisti la capacità di esercitare la responsabilità genitoriale.

L'ottica dell'intervento non è di tipo riparativo, ma tendente alla crescita dell'individuo, della famiglia e al miglioramento della qualità della vita, considerando la crisi come elemento "naturale" all'interno del ciclo di vita e come potenziale fattore evolutivo.

Obiettivi specifici della mediazione familiare sono:

- fornire un sostegno alla genitorialità vulnerabile in situazione conflittuale, salvaguardando la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e favorendo la continuità del legame genitoriale laddove quest'ultimo si indebolisce anche a causa di vicende legate alla separazione dei coniugi;
- prevenire e sostenere le famiglie vulnerabili ed a rischio di separazione, verso percorsi comunicativo-relazionali finalizzati al raggiungimento di una piena consapevolezza della co-genitorialità o bi-genitorialità, ovvero alla salvaguardia della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
- sostenere i figli all'interno dei nuclei familiari vulnerabili e a rischio di separazione conflittuale;
- promuovere la cultura di una scelta non conflittuale, consapevole e responsabile, nella vicenda separativa;
- favorire l'autoregolazione dei comportamenti attraverso la ricerca di soluzioni autonome e negoziate.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato, pur nella necessaria flessibilità, dovrà prevedere i vincoli organizzativi di seguito riportati.

Il servizio resterà aperto tutto l'anno per almeno 25 ore settimanali, nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le ore 14,00 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì) e tra le ore 15,00 e le ore 18,00 del martedì e giovedì, in linea con gli orari di apertura delle uffici comunali di Via Zara. Le eventuali chiusure coincidenti nei periodi festivi dovranno essere programmate in accordo con il Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale.

Per ciascun caso si prevede un numero massimo di incontri di mediazione non superiore a 10/12, della durata di circa un'ora e mezza, con cadenza settimanale ovvero quindicinale.

L'intervento di mediazione presuppone una fase preliminare di osservazione delle condizioni necessarie (valutazione di mediabilità):

- l'adesione di entrambi i genitori al percorso (volontarietà);
- il reciproco riconoscimento nella funzione di genitore;
- una conflittualità non distruttiva;

- la scelta di non utilizzare gli strumenti giudiziari per non alimentare ulteriormente il conflitto (tregua giudiziaria) né utilizzare le sedute di mediazione per ottenere vantaggi in campo giudiziario;
- assenza di condizioni personali di patologia e/o dipendenza psicologica da sostanze che impediscono la consapevolezza e la libera presa di decisioni.

Verificata la fattibilità dell'intervento di mediazione e analizzata la domanda si definisce il contratto di mediazione.

Nella fase della negoziazione i genitori vengono aiutati a trovare delle soluzioni soddisfacenti ed hanno l'opportunità di sperimentare l'efficacia e la tenuta degli accordi presi. Gli accordi presi verranno redatti, sottoscritti, e restituiti all'Autorità giudiziaria ovvero ai Servizi proponenti.

Il percorso si considera concluso quando i genitori riconoscono le soluzioni individuate come valide e soddisfacenti, riescono a rispettarle e sono in grado di individuarne altre autonomamente.

Per ciascun intervento l'affidatario deve garantire la presenza di uno o più mediatori familiari, preventivamente individuati, che assicurino le attività di:

- a) programmazione iniziale degli incontri;
- b) gestione degli incontri effettivi con la coppia secondo quanto richiesto dal segnalante;
- c) redazione del verbale di ogni incontro effettivamente svolto (da redigere subito dopo l'incontro);
- d) monitoraggio, verifica, aggiornamenti e quanto altro si renda necessario per ciascun caso.

ART. 5 SEDE OPERATIVA

La sede operativa del servizio è Sassari. Per l'esecuzione del servizio si potrà scegliere se utilizzare locali nella disponibilità del concorrente, oppure utilizzare gli spazi messi a disposizione dal Comune presso il Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale, in via Zara 2, con ingresso separato rispetto a quello degli uffici del Settore. Per valutare quali spazi utilizzare per l'esecuzione del servizio i concorrenti potranno visionare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione mediante sopralluogo prima della scadenza delle offerte, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.

In ogni caso, in sede di offerta, i concorrenti dovranno esplicitare quale siano i locali prescelti e l'organizzazione interna degli stessi, nel rispetto della privacy da parte degli utenti.

ART. 6 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Tra gli operatori della mediazione impiegati nel servizio la ditta affidataria dovrà individuare un coordinatore che dovrà supervisionare tutte le attività coordinando il personale impiegato.

Dovrà assumere anche la funzione di referente tenendo i rapporti e le comunicazioni con il Comune di Sassari e la Cabina di regia interistituzionale di coordinamento e monitoraggio degli interventi di mediazione civile istituita all'art. 9 del Protocollo d'intesa (da ora in poi denominata Cabina di regia).

Il coordinatore dovrà inoltre curare e supervisionare le attività relative al monitoraggio e report e

quelle di comunicazione e sensibilizzazione.

ART. 7 MONITORAGGIO E REPORT

Per rilevare l'efficacia e l'efficienza del servizio, il soggetto affidatario è tenuto a fornire la reportistica dallo stesso appositamente predisposta e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento delle prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai fini del controllo e della verifica delle attività, il soggetto affidatario trasmette al Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale un report trimestrale dell'attività svolta da condividere con la Cabina di regia. A titolo esemplificativo dovranno essere raccolti i seguenti dati: suddivisione per genere, età della coppia/figli, provenienza, invio/accesso, professione, motivazioni e tipologia del conflitto, misurazione del risultato dell'intervento, misurazione del gradimento del servizio, ecc. Nei report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento da condividere, sempre, con la Cabina di regia.

ART. 8 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Sarà onere e responsabilità dell'affidatario predisporre e implementare un piano di comunicazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza sul tema oggetto dell'appalto.

Tale piano dovrà avere una finalità non solo "*informativa*" ma anche "*trasformativa*" al fine di spingere le persone a desiderare, generare e produrre un cambiamento. Pertanto l'attivazione della campagna di comunicazione e sensibilizzazione dovrà essere composta da una serie di azioni coordinate che dovranno tendere ad innescare e promuovere un cambiamento, coerente con gli obiettivi dell'appalto, attraverso l'attivazione di strategie di analisi, pianificazione e implementazione.

La ditta affidataria dovrà mettere a punto una strategia di comunicazione che prenda in esame e selezioni i mezzi di comunicazione più adatti a favorire la diffusione del messaggio.

Il piano di comunicazione dovrà includere il programma delle attività e degli eventi che si intendono organizzare, la predisposizione di manuali operativi, linee guida, materiali informativi etc. Tutte le attività programmate dovranno prevedere una tempistica che consenta, entro i tempi di esecuzione del servizio, di valutare l'efficacia delle azioni proposte e a definire i risultati in vista dell'obiettivo finale.

ART. 9 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere garantite mediante l'utilizzo di personale

(dipendente e/o contrattualizzato o soci nel caso di cooperative) i cui requisiti sono di seguito riportati:

- N.1 COORDINATORE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

Il suddetto coordinatore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli formativi:

- laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: Giurisprudenza, Psicologia, Sociologia, Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Servizio Sociale, Lettere, Filosofia o equipollenti;

- corso post-laurea per la mediazione familiare con titolo finale della durata di almeno 220 ore conseguito presso istituzioni universitarie o accreditate al MIUR, oppure enti di formazione riconosciuti e accreditati dalla Regione Sardegna o riconosciuti a livello nazionale e/o europeo.

Dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di scadenza dell'avviso, la seguente esperienza professionale:

- esperienza in coordinamento tecnico di servizi di complessità analoga a quella dell'appalto in oggetto di durata almeno triennale, anche non continuativa;

- esperienza in attività di mediazione familiare maturata presso amministrazioni pubbliche o presso organismi privati di durata almeno quinquennale, anche non continuativa;

Le due tipologie di esperienza possono anche sovrapporsi temporalmente, qualora il professionista abbia svolto contemporaneamente le attività di coordinamento tecnico e di mediazione.

- N.1 MEDIATORE

Il mediatore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli formativi:

- laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: Giurisprudenza, Psicologia, Sociologia, Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Servizio Sociale, Lettere, Filosofia o equipollenti;

- corso post-laurea per la mediazione familiare con titolo finale della durata di almeno 220 ore conseguito presso istituzioni universitarie o accreditate al MIUR, oppure enti di formazione riconosciuti e accreditati dalla Regione Sardegna o riconosciuti a livello nazionale e/o europeo;

Dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di scadenza dell'avviso, la seguente esperienza professionale:

- esperienza di almeno 24 mesi, anche non continuativi, in attività di mediazione familiare maturata presso amministrazioni pubbliche o presso organismi privati;

Le unità di personale previste per ciascuna categoria professionale sono indicate nel numero minimo ritenuto necessario per l'espletamento del servizio, fermo restando, l'autonomia della concorrente di organizzare il servizio con un numero di unità superiori.

Entro 10 gg. antecedenti alla stipula del contratto l'impresa esecutrice dovrà dichiarare come intende organizzare il servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e fornire

all'Amministrazione, via PEC all'indirizzo dell'Amministrazione, il MOD.3B debitamente compilato e sottoscritto da tutti i professionisti che dovranno essere adibiti al servizio a dimostrazione del possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti nei precedenti commi.

Qualora l'Amministrazione dovesse accertare il mancato rispetto dei requisiti sopra richiesti lo segnalerà alla Ditta aggiudicataria che si impegna a fornire tempestivamente, ai fini della stipula del contratto, il nominativo del/dei sostituto/i e i relativi moduli 3B.

Il personale assente per ferie, malattia, sciopero od altro motivo, dovrà essere tempestivamente sostituito dalla ditta con personale avente gli stessi requisiti di quello già impiegato, garantendo il servizio senza alcuna soluzione di continuità. Per la dimostrazione dei requisiti dei sostituti (titolo di studio ed esperienza) la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere via PEC all'indirizzo dell'Amministrazione, prima dell'inserimento in servizio, il MOD.3B debitamente compilato e sottoscritto dal professionista.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati, con altro operatore idoneo avente i requisiti richiesti dal capitolato.

La ditta si impegna a favorire la continuità dell'operato del mediatore, adottando turnazioni che consentano l'instaurarsi di un rapporto di conoscenza e fiducia tra l'operatore e gli utenti.

Durante l'esecuzione del servizio, qualora si dovesse intervenire per la sostituzione del personale inizialmente impiegato o dovesse rendersi necessaria l'assunzione di personale aggiuntivo, l'impresa esecutrice dovrà impiegare soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali, dando immediata comunicazione all'Amministrazione. Di tutto il personale assunto la ditta si impegna a trasmettere la documentazione sopra richiesta entro cinque giorni dalla entrata in servizio.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la ditta aggiudicataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione, restando quindi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'Amministrazione si riserva di verificare attraverso gli uffici competenti (Ufficio del Lavoro, INPS, INAIL, ecc.) la regolarità dei contratti di lavoro e dei versamenti dovuti a favore del personale impiegato nel servizio.

ART. 10 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- essere a conoscenza di tutte le prescrizioni previste nel contratto;
- tenere un comportamento corretto, decoroso e rispettoso;
- garantire alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto la riservatezza delle

informazioni riferite;

- attenersi a tutte le norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- rispettare la normativa anticovid prevista dalle disposizioni vigenti, anche a livello locale (corretto utilizzo dei DPI, igiene frequente delle mani, monitoraggio proprie condizioni di salute e astensione dal lavoro in caso di sintomi etc.);
- garantire alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto la riservatezza delle informazioni riferite.

ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti di tutto il personale impiegato, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dovuto in base ai contratti collettivi di lavoro, agli accordi integrativi dello stesso e agli accordi locali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'obbligo sussiste anche dopo la scadenza dei contratti e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se la ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

La Stazione Appaltante verificherà attraverso gli uffici competenti (Ufficio del Lavoro, INPS, INAIL, ecc.) la regolarità dei contratti di lavoro e dei versamenti dovuti a favore del personale impiegato nel servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, si procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Il ritardo nel pagamento della fattura da parte della S.A., derivante da eventuali sospensioni relativi dalla regolarizzazione della posizione dell'impresa, di cui al precedente comma, non potrà essere motivo richiesta di interessi o risarcimento dei danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto come previsto nell'articolo 30 comma 6 del codice dei contratti.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la ditta affidataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione comunale, restando quindi ad esclusivo carico della ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. La ditta sarà responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

Nell'esecuzione del servizio in appalto la ditta aggiudicataria deve attuare le prescrizioni derivanti dalla normativa vigente in materia di misure per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19.

ART. 12 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA DERIVANTI DALLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Riguardo all'organizzazione del servizio, l'affidatario si impegna a:

- svolgere le prestazioni e i servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità operative indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
- mettere a conoscenza il proprio personale delle modalità di svolgimento dell'appalto;
- garantire la più ampia collaborazione con i servizi invianti, secondo una logica di integrazione con i servizi territoriali di mediazione familiare esistenti nel distretto, in collaborazione con il servizio di mediazione penale gestito per conto del CGM - Centro Giustizia Minorile;
- garantire la partecipazione del coordinatore e degli altri professionisti dell'equipe agli incontri di lavoro della Cabina di regia;
- favorire il raccordo con gli operatori del Settore per il monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione e rendicontazione delle attività;
- misurare tramite questionario la customer satisfaction dell'utenza.

Nel caso in cui il soggetto affidatario utilizzi i locali messi a disposizione dal committente dovrà:

- avere cura dell'immobile, durante tutto il periodo di gestione del servizio, con la dovuta attenzione e scrupolo; alla scadenza del contratto dovrà riconsegnare l'immobile al Comune di Sassari nelle stesse condizioni iniziali di consegna, fatti salvi eventuali interventi migliorativi eseguiti per iniziativa e a carico della ditta affidataria;
- arredare i locali con tutto ciò che si ritiene utile per l'esecuzione del servizio (scrivanie, sedie, computer, materiale di consumo come cancelleria etc.), rendendo gli ambienti funzionali per il servizio e accoglienti per l'utenza;
- prevedere una o più linee telefoniche e rete internet autonoma (anche su telefonia mobile) e un indirizzo mail dedicato al fine di agevolare l'accesso al servizio da parte dell'utenza e i rapporti con il Comune e le altre istituzioni.

ART. 13 ONERI DEL COMMITTENTE

Nel caso in cui il soggetto affidatario utilizzi i locali di Via Zara messi a disposizione dal committente, quest'ultimo dovrà provvedere:

- al pagamento delle utenze dell'energia elettrica e dell'acqua;
- alla pulizia dei locali;
- agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che si renderanno necessari per rendere i locali idonei all'uso, a seguito di valutazione da parte dell'Amministrazione.

ART.14 FORMAZIONE

L'affidataria dovrà realizzare a favore di tutti gli operatori impiegati nel servizio un progetto di formazione continua obbligatoria e/o di aggiornamento a cura di enti autorizzati, con rilascio di attestato finale. I contenuti della formazione dovranno essere in linea con le finalità e gli obiettivi del servizio.

Al fine di garantire una conoscenza condivisa dei servizi, degli strumenti e delle metodologie, una condivisione delle problematiche, una uniformità di linguaggio fra tutti gli operatori, sarà valutato positivamente dalla commissione giudicatrice in sede di gara il coinvolgimento nel percorso formativo di professionisti dell'Amministrazione appaltante coinvolti a vario titolo nel servizio oggetto dell'appalto.

L'organizzazione del progetto di formazione/aggiornamento dovrà essere preferibilmente distribuita nei due anni di gestione del servizio e calendarizzata nei primi mesi di ogni anno, per consentire una ricaduta positiva degli effetti della formazione sul servizio in esecuzione.

Il progetto di formazione e/o aggiornamento dovrà essere inserito dalle concorrenti nel progetto tecnico proposto in sede di gara e sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, nel rispetto dei criteri e dei punteggi indicati nel disciplinare di gara.

Il Piano di formazione dovrà dettagliare: gli obiettivi, i contenuti, gli operatori coinvolti e il calendario dell'attività.

L'affidatario si impegna a presentare alla scadenza di ogni anno di gestione del servizio, un report contenente l'oggetto della formazione eseguita nel rispetto del progetto presentato e valutato in sede di gara, l'indicazione dell'Ente di formazione, l'elenco nominativo dei partecipanti e gli attestati rilasciati agli stessi, le date, i luoghi e gli orari di svolgimento.

ART. 15 RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SANITÀ, SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARIE

L'Impresa è tenuta ad attuare le prescrizioni derivanti dalla normativa vigente in materia di misure per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid19 o di eventuali altri agenti patogeni.

Tutte le attività, fino a diversa disposizione delle autorità sanitarie, dovranno essere svolte mantenendo un adeguato distanziamento individuale previsto dalla normativa vigente in materia.

La ditta dovrà fornire ai propri dipendenti i DPI necessari allo svolgimento del servizio.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi e dispositivi di protezione individuali e antinfortunistici atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, degli ospiti e dei terzi.

ART. 16 CONTROLLI

Sul servizio svolto dall'affidataria sono riconosciute al Comune di Sassari ampie facoltà di controllo, da attivarsi nelle forme ritenute più opportune.

L'Amministrazione ha facoltà di promuovere verifiche ed indagini conoscitive, anche periodiche, sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità del servizio.

ART. 17 VOLONTARIATO E TIROCINI

L'impiego di operatori volontari o tirocinanti da parte dell'affidatario dovrà essere preventivamente autorizzato da parte dell'Amministrazione. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione, il soggetto affidatario del servizio dovrà specificare:

- la responsabilità del volontario, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- le forme di copertura assicurativa.

In nessun caso le prestazioni dei volontari e dei tirocinanti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e le prestazioni dei volontari non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

ART. 18 INADEMPIENZE E PENALI

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato e nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

L'appaltatore non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La Stazione Appaltante vigilerà sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e sui risultati conseguiti; a tal fine si riserva di effettuare tramite un referente, senza preavviso e con ogni mezzo, accertamenti e controlli.

Qualora la Stazione Appaltante accerti che, per motivi imputabili all'affidatario, il servizio non è stato prestato, ovvero non è stato prestato in modo conforme al presente Capitolato e alla offerta tecnica ed economica della ditta, verrà applicata una penale ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, calcolata avendo riguardo al tempo intercorrente tra la segnalazione del disservizio e quello della regolare ripresa del servizio. L'Ente fa comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore. Per il calcolo delle penali si avrà riguardo a quanto stabilito nel presente articolo.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione.

La comminazione della penale sarà automatica in caso di inutile decorso del suddetto termine ovvero laddove la Stazione Appaltante valuti negativamente le giustificazioni addotte a norma del

comma precedente.

In entrambi i casi l'ammontare delle penali applicate dovrà essere comunicato formalmente alla ditta aggiudicataria entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla loro comminazione.

La contestazione può altresì contenere, ove non vi sia già stato il regolare ripristino del servizio, una diffida a procedere con immediatezza al ripristino stesso. Verificandosi carenze o inadempienze tali da richiederlo, in caso di diffida e perdurando il mancato regolare ripristino del servizio, decorso 1 giorno successivo alla diffida, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese della ditta, gli interventi necessari per il regolare ripristino del servizio. Resta anche in tal caso salva l'applicazione delle penali previste dal presente articolo.

Delle spese sostenute a norma del comma precedente dovrà essere fatta comunicazione alla ditta. L'ammontare delle penali comminate e delle eventuali spese di cui al comma precedente sono versate dall'Affidatario entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Diversamente la Stazione Appaltante si rivarrà preliminarmente sulle ulteriori competenze dovute alla ditta e, in subordine, sulla cauzione.

Le penali previste sono le seguenti.

- a) € 200,00 - per ogni giorno di mancata sostituzione del personale impiegato nei termini previsti;
- b) € 150,00 - per ogni giornata di erogazione di servizio con personale non idoneo;
- c) € 500,00 – per mancato rispetto del corretto trattamento dei dati personali;
- d) € 500,00 – per mancato rispetto di quanto indicato nel capitolato e nel progetto tecnico offerto in gara, se non altrimenti concordato con la Stazione Appaltante.
- e) € 500,00 per ogni comportamento inadeguato, scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza.

Il pagamento della penale non esonera l'affidatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto attuativo per le fattispecie e secondo le modalità disciplinate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16.

ART. 20 ASSICURAZIONE

La ditta affidataria sarà responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi, al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere ed entità che comunque dovessero derivare a

persone o a cose, causati dal personale dipendente dal soggetto gestore nell'esercizio del contratto, deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'affidatario.

L'affidatario si obbliga a stipulare, a tal fine, idonea assicurazione, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere. Di detta assicurazione dovrà essere consegnata copia alla stipula del contratto.

In caso di danni arrecati a terzi, l'appaltatore è comunque obbligato a darne immediata notizia all'Amministrazione, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

ART. 21 CAUZIONE

A garanzia e per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula del contratto l'impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs. 50/16.

La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, o con altro mezzo previsto dalla vigente normativa in materia.

Della prestata cauzione dovrà esserne consegnata prova alla firma del contratto.

ART. 22 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto senza alcuna limitazione quantitativa. Il limite imposto al subappalto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è disapplicato, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti per l'aggiudicatario.

ART. 23 CORRISPETTIVO

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta affidataria, comprensivi dell'Iva se ed in quanto dovuta in base alle disposizioni di legge, sarà effettuato in rate mensili posticipate, ad emissione di regolari fatture da parte della ditta, previo riscontro della regolarità del servizio svolto.

Le fatture mensili, intestate al Comune di Sassari, Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale devono essere trasmesse telematicamente (codice univoco R6EQ0R) e dovranno fare riferimento al CIG attribuito dall'Ente. Inoltre, in base alle nuove disposizioni contenute nel *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche"* adottato con Decreto 24 agosto 2020, n° 132, la fattura dovrà contenere anche il numero e la data della determinazione di impegno di spesa del servizio in appalto.

Il pagamento delle singole fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva a mezzo del DURC.

L'Amministrazione s'impegna a liquidare la fattura entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, previo riscontro della regolare esecuzione del servizio. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento non può essere preteso prima della stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, da contestarsi entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di intervenuta contestazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, si precisa che, decorso il predetto termine di 30 gg, verranno corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 c.c.).

Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o consequenziale al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Come disposto dall'art.103, comma 6, del D. Lgs 50/16, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ART. 24 CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ

A pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

A tal fine la ditta si obbliga ad utilizzare uno più conti correnti bancari o postali, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva.

Il bonifico bancario/postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG comunicato dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese inerenti il presente contratto o consequenziale a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico dell'impresa affidataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Sassari.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto e del relativo contratto è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI

Nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite dai concorrenti e dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

A tal fine, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l'Amministrazione informa che:

1) Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, Piazza del Comune n° 1 tel. 079.279111 email info@comune.sassari.it pec protocollo@pec.comune.sassari.it.

2) Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Sassari è l'Avv. Giacomo Croveti, tel.: 3400698849, fax: 079.3762089, email: giacomo.croveti@gmail.com, pec: avv.giacomocroveti@pec.it.

3) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime:

- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;
- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente appalto.

Il trattamento avverrà da parte del Comune di Sassari per lo svolgimento della propria funzione istituzionale ed i dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali.

4) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5) Il conferimento dei dati richiesti all'Impresa è obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento del presente rapporto contrattuale.

6) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra.

7) L'Impresa in quanto interessata potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 e segg. del Reg. 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in

violazione di legge nonché il diritto a proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.

ART. 28 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle norme vigenti o disciplinanti la materia.

ART. 29 CLAUSOLE VESSATORIE

La ditta affidataria, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, del Codice Civile si impegna ad approvare specificatamente per iscritto le clausole di cui agli artt. 18 e 19.